


REP N 387

DAL 28-05-2013 AL 12-06-2013



Comune di Marineo



Comune di Bolognetta



Comune di Godrano



Comune di Cefalà Diana

SPORTELO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
ASSOCIATO.

COMUNE DI MARINEO PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE TIPOLOGIA "AGRITURISMO"

PROVVEDIMENTO UNICO N. 18/2013 del 27 maggio 2013

Prot. n. 8011 del 27.05.2013 27 MAG. 2013

IL RESPONSABILE S.U.A.P.



Vista la richiesta di procedimento ai sensi del DPR 160/2010, presentata, in data 23.05.2013, prot. llo n. 7885, allo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Marineo dal Sig. **Princiotta** **Ciro** nato a Marineo il 02.07.1974 e residente a Marineo in via Roma n. 61, C.F. PRN CRI 74L02 G273J, in qualità di titolare dell'**Azienda Agrituristica Parco Vecchio di Princiotta** **Ciro** con sede legale in Marineo (PA) C.da S. Antonio n. 5, P.IVA 04456880824, tendente ad ottenere la variazione dell'autorizzazione n.l del 31.03.2006 prot. n. 5228, per l'esercizio dell'attività agrituristica "per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", ai sensi e per gli effetti della L.R. 09.06.1994 n° 25 (attribuzione di tre spighe ai sensi dell'allegato I al D.D.G. n. 175 del 28.02.2006), nei locali siti in territorio di Marineo, C.da Parco Vecchio, foglio 4 part. lte 205 sub 2 e foglio 8 p.lla 169 sub 1 e 2;

Vista la L.R. 09.06.1994 n° 25:

Visto il D.D.G. 175 del 28.02.2006 e L.R. 25/94 "classificazione aziende agrituristiche" del 22.05.2013 prot. n 10229:

Visto il nulla osta n. 440 del 21.05.2013 prot. n. 10176, rilasciato ai sensi dell'art. 2 comma 2° lettera c, d, e ed f. della legge regionale n. 25/94, dall'Ispettorato provinciale di Palermo:

Vista la dichiarazione resa dal richiedente relativa al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini della presente autorizzazione:

Visti i vigenti regolamenti comunali di edilizia, polizia urbana ed igiene;

Vista la documentazione presentata dal richiedente;

Visto il parere igienico sanitario favorevole rilasciato dall'AUSL n° 6 di Palermo Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di Misilmeri con prot. n. 768 del 23.03.2006 "per l'attività agriturismo";

Viste le dichiarazioni rese dall'imprenditore istante e dal suo tecnico incaricato dall'agronomo Riccardo Puccio iscritto albo degli ingegneri della provincia di Palermo al n° 6170:

Vista la certificazione relativa all'analisi del refluo;

Visto l'art. lo 4 del D.Ass. Sanità 27/02/2008 "Linee di indirizzo e modalità procedurali attuative del regolamento CE n° 852/04 ai fini delle registrazioni delle attività alimentari";

Accertato che è stata versata, presso la tesoreria comunale la somma di euro 150.00 diritti di segreteria per provvedimento conclusivo del procedimento unico SUAP, compreso di altri atti autorizzativi di competenza comunale, con attestazione di pagamento del 27/05/2013;

Visto il D.Lgs. 112/1998 e il D.P.R. 447/1998 come modificato dal D.P.R. 440/2000 e DPR 160/2010;

Vista la Convenzione costitutiva dello Sportello Unico per le Attività Produttive gestito in forma associata ex art. lo 23 e segg. del d.lgs. 112/98

Visto il provvedimento del Sindaco del Comune di Marineo n° 55 del 10.10.2011;

Fatti salvi i diritti dei terzi dichiara concluso il procedimento relativo al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica "per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", ai sensi e per gli effetti della L.R. 09.06.1994 n° 25, nei locali siti in territorio di Marineo, C.da Parco Vecchio, foglio 4 part.lla 205 sub 2 e foglio 8 p.lla 169 sub 1 e 2;

AUTORIZZA

Il Sig. **Princiotta** **Ciro** nato a Marineo il 02.07.1974 e residente a Marineo in via Roma n. 61, C.F. PRN CRI 74L02 G273J, in qualità di titolare dell'**Azienda Agrituristica Parco Vecchi di Princiotta** **Ciro** con sede legale in Marineo (PA) C.da S. Antonio n. 5, P.IVA 04456880824, in variazione dell'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristica n.1 del 31.03.2006 prot. n. 5228, ad esercitare l'attività agrituristica "per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", ai sensi e per gli effetti della L.R. 09.06.1994 n° 25 con l'attribuzione di tre spighe ai sensi dell'allegato I al D.D.G. n. 175 del 28.02.2006, nei locali siti in territorio di Marineo, C.da Parco Vecchio, foglio 4 part.lla 205 sub 2 e foglio 8 p.lla 169 sub 1 e 2:

-ricezione per n.10 posti letto complessivi distribuiti in n.1 camera tripla, n.3 camere doppie e n.1 camera singola, tutte con ammessi servizi, poste a piano primo di cui una per diversamente abili.

L'ospitalità sarà effettuata per n. 200 (duecento) giorni dell'anno, (L.R. 25/94 art. 2 lett. a), nei locali esistenti nel foglio 4 p.lla 205 sub 2 foglio 8 p.lla 169 sub 1 e 2 del comune di Marineo:

somministrazione sul posto di pasti costituiti da cibi e bevande, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e tipici della zona per n. 80 (ottanta) posti giornalieri (n. centosessanta coperti), per n. 200 (duecento) giorni all'anno (L.R. 24/94 art.lo 2 lett. c e/o d) da effettuare nel fabbricato esistente nel foglio 4 p.lla 205 sub 2 e foglio 8 p.lla 169 sub 1 e 2 del comune di Marineo, in ogni caso è stabilito in 16000 il numero massimo di posti realizzabili nell'intero periodo di apertura consentito:

vendita diretta dei prodotti agricoli e artigianali dell'azienda (L.R. 25/94 art. 2 lett. e);

organizzazione di attività ricettive, culturali, divulgative, escursionistiche, ippoturismo, spotive e didattiche (L.R. 25/94 art.lo 2 lett. f, e art.lo e art.lo 3. comma 2 D.L.vo n. 228/01) e centro benessere;

degustazione ed assaggio dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino (art.lo, comma 1 D.L.vo 228/01 e L.R. n. 50/02) per n. 40 persone e per 200 (duecento) giorni all'anno;

La presente autorizzazione ha validità di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del suo rilascio precedente del 31.03.2006;

L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia.

Qualsiasi variazione della ragione sociale ed ogni modifica dei locali dovrà essere comunicata a questo ufficio, pena decadenza della presente autorizzazione, la quale potrà essere revocata in qualsiasi momento, venendo meno i presupposti per i quali è stata rilasciata.

AUTORIZZA altresì

Ai sensi dell'art. 40 della legge Reg.le 27/86, il sig. Princiotta **Ciro** sopra generalizzato, a recapitare nella fossa Himoff, avente un sistema di dispersione nel terreno agricolo per sub irrigazione, lo scarico dei reflui provenienti dall'immobile sito in territorio di Marineo, Contrada Parco Vecchio, foglio 4 part.lla 60-205 e foglio 8 p.lla 169, sede dell'attività di agrituristica "per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", ai sensi e per gli effetti della L.R. 09.06.1994 n° 25, giacchè esso è previsto conforme ai limiti di accettabilità di cui alla tab. 2, allegata alla legge Reg.le n° 27/86 e per i parametri in essa non menzionati

ai limiti di accettabilità di cui al regolamento dei servizi di fognatura e depurazione art. 11. Sono esclusi altri tipi di reflui.

Il presente provvedimento inoltre soggiace alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- dare tempestiva comunicazione, al Comune ed agli organi preposti per Legge al controllo ed alla vigilanza della data d'inizio dell'attività lavorativa;
- lo scarico suddetto dovrà essere mantenuto adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
- richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'U.I. in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento della stessa;
- notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento alla attività espletata nella U.I. di che trattasi;

- notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;

Il Comune è autorizzato a fare effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni previste dal presente atto.

La validità dell'autorizzazione provvisoria allo scarico è fissata, a norma di legge, in anni quattro a decorrere dalla data del presente atto.

E' fatto obbligo al titolare del provvedimento, prima dello scadere del termine predetto, richiedere ed ottenere il rinnovo allo scarico.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.

La presente è rilasciata al richiedente o suo delegato ed è trasmessa in copia a tutte le Amministrazioni e Servizi interessati al procedimento.

Il presente provvedimento unico, verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Marineo per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del presente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia sezione di Palermo, od entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Marineo li. 27/05/2013

IL RESPONSABILE SUAP

(Dott. Ing. Giovambattista Tripoli)

